Civile Ord. Sez. 5 Num. 26462 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: HMELJAK TANIA
Data pubblicazione: 08/10/2026

Oggetto: Tributi – Imposta Unica sulle scommesse

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17786/2025 R.G. proposto da

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *ricorrente* –

Contro

Stanleybet Malta Limited

– *intimata* –

avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 668/05/2025, depositata il 7.03.2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2026 dal Consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE

- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla Stanleybet Malta Limited avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima società avverso l'avviso di accertamento n. 9551, emesso nei suoi confronti, quale coobbligata

in solido, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) per l'anno 2018;

- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessa in questa sede, che:

- a seguito di verifica fiscale svolta nei confronti del CTD riferibile a Lucido Anna Maria, che raccoglieva scommesse per contro del bookmaker estero Stanleybet Malta Limited, privo della prescritta concessione per operare in Italia, veniva accertato l'omesso versamento dell'imposta unica;

- era fondato l'unico motivo di appello rimasto a seguito della rinuncia alle ulteriori censure da parte dell'appellante, e relativo alla quantificazione dell'imposta;

- secondo l'Ufficio (e i primi giudici) il nuovo metodo di calcolo dell'imposta unica, in base al principio della tassazione cd. sul margine, previso dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applicherebbe solo ai soggetti che raccolgono scommesse in forza di una regolare concessione e le cui attività passano attraverso il sistema del totalizzatore unico nazionale, mentre per coloro che raccolgono scommesse in maniera irregolare e senza collegamento al totalizzatore nazionale (a prescindere dalla possibilità di qualificare tale attività come lecita o illecita in termini di rilevanza penale delle condotte) rimarrebbe applicabile il sistema previsto dall'art. 1, comma 644 lett. g), della l. n. 190/2014;

- l'art. 1, comma 945, della l. n. 208/2015 ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l'imposta, trasformandola da imposta indiretta in imposta diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo (ricavi meno vincite), in coerenza e conformità al principio generale (di rango costituzionale) di effettività della capacità contributiva;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- la nuova norma non circoscrive espressamente l'applicazione di questo metodo di calcolo ai soli operatori collegati con il totalizzatore nazionale;
- l'applicazione del nuovo metodo anche agli operatori irregolari non può essere precluso dal fatto che il mancato afflusso delle giocate sul sistema del totalizzatore nazionale impedirebbe la quantificazione corretta dell'imposta in base ai criteri introdotti dal legislatore nel 2015, con decorrenza dal 2016; da un lato, nei casi come quello in esame in cui sia stata prodotta la documentazione che consente di ricostruire in via analitica i volumi, le scommesse e le vincite, l'applicazione dei nuovi criteri è certamente possibile; dall'altro lato, quand'anche non si disponesse della documentazione, sarebbe possibile ricorrere alle modalità di ricostruzione induttiva dei volumi di raccolta e anche delle vincite, secondo le modalità ordinariamente praticate dalla Amministrazione in tutti i casi di indisponibilità della documentazione contabile di riferimento (e al più anche facendo riferimento al dato medio di raccolta e di vincite realizzato nell'anno precedente nel territorio della provincia di riferimento in relazione alla ubicazione del punto/esercizio di raccolta;
- l'imposta dovuta dalla contribuente andava, quindi, quantificata alla luce dei criteri di cui alla l. n. 208/2015, con conseguente rideterminazione anche delle sanzioni in misura proporzionata al valore dell'imposta dovuta;
- l'ADM impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
- la contribuente rimaneva intimata;
- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il difensore della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente ha depositato tempestiva istanza per la decisione del ricorso;

- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l'udienza camerale del 24.09.2026; l'Agenzia ricorrente depositava memoria.

CONSIDERATO CHE

- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014 (come modificato dalla l. n. 208/2015), per avere la CGT-2 ritenuto erroneamente applicabile alla contribuente il metodo di calcolo dell'imposta, previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, sebbene la stessa non fosse collegata al totalizzatore nazionale e non avesse fornito all'Ufficio la documentazione necessaria alla ricostruzione della raccolta realizzata;

- il motivo è infondato;

- l'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 prevede che: "*A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza.*";

- al riguardo va ribadito il principio recentemente affermato da questa Corte, secondo il quale «*in tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo nei confronti di chi esercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014 e*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

successive modificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta. Il contribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi ritenuti utili per dimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa e solo se prova l'effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione, previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014.» (Cass. n. 9346 del 2026);

- la nuova norma, infatti, non ha abrogato né il comma 643 dell'art. 1, della l. n. 190 del 2014, che aveva previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che "*comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*", né il comma 644, lett. g) del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, secondo il quale l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 si applica, per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998, mentre per i periodi di imposta precedenti si continua ad applicare il metodo previsto dall'art. 24, comma 10, del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d.l. n. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011;

- al contribuente che non regolarizza la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014, e successive modificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta;

- tale meccanismo, in assenza degli elementi utili alla ricostruzione analitica dell'attività, ha una chiara valenza induttiva, a fronte della quale, tuttavia, il contribuente può sempre fornire gli elementi probatori ritenuti rilevanti, al fine di dimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa;

- la determinazione induttiva dell'imposta, come si è prima detto, corrisponde a un criterio ragionevole e non esclude la prova contraria da parte del contribuente, essendo così sempre garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa (Cass. n. 7673 del 2025);

- qualora il contribuente fornisca la prova dell'effettivo ammontare delle giocate effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione previsto ora dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014;

- la CGT-2 ha ritenuto applicabile nella specie il metodo di calcolo previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 proprio perché era stata prodotta la documentazione che consentiva di ricostruire in via analitica i volumi, le scommesse e le vincite;

- il sistema di calcolo parametrato al margine era, dunque, applicabile sulla base degli elementi che il giudice di appello ha affermato di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avere a disposizione, risultando il paradigma censorio invocato dalla ricorrente non pertinente rispetto alla questione giuridica controversa;

- in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese non avendo la controparte svolto alcuna difesa;

- poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.;

- la ricorrente va, pertanto, condannata a versare la somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 settembre 2026

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale